*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 195

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 26 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1976, n. **503**.

**Norme di attuazione dell'art. 99 del codice postale e delle telecomunicazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Riconosciuta l'opportunità di disciplinare i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie previste dall'art. 99 del predetto testo unico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli utenti che spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.

A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila

o quattrocentomila pieghi voluminosi, è accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed è accordata anno per anno.

Le riduzioni non si applicano sulle tasse o sopratasse stabilite per i servizi accessori, nè possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse.

Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purchè non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.

Art. 2.

Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente articolo non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di più mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, nè quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto.

La riduzione di tariffa è concessa a condizione che il mittente provveda:

*a*) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'amministrazione;

*b*) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente;

*c*) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dell'amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprie spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.

Art. 3.

Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, può sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme del presente decreto, salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale.

L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976

LEONE

MORO — ORLANDO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 4*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **504**.

**Modificazioni al regolamento per i biglietti di Stato e di banca.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 179;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1950, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969, n. 422;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione, presso la filiale di Piacenza della Banca d'Italia, di una sezione della cassa speciale e dell'annesso ufficio governativo di controllo per le operazioni di cambio dei biglietti logori.

Art. 2.

Le operazioni di distruzione dei biglietti logori ammessi al cambio ai sensi dell'art. 68 del regolamento nelle premesse citato, possono essere effettuate — presso la cassa speciale della Banca d'Italia e della suddetta sezione istituita presso la filiale dell'Istituto in Piacenza — anche mediante triturazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976*
*Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 5*

---

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ranco.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la rimanente parte non vincolata del comune di Ranco (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ranco (Varese);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'area predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a possedere numerosi requisiti panoramici di singolare bellezza visibili dalla strada statale e dalla sponda opposta del lago Maggiore, è una zona che occorre senz'altro collegare, come necessario complemento naturale, al precedente vincolo imposto al Monte S. Quirico del comune di Angera; presenta la esistenza e lo svilupparsi di una fitta vegetazione caratteristica del territorio lacuale collinoso che consente, con il trattenimento delle acque, una particolare condizione di vita idrica, venendo a formare un complesso di valore estetico-tradizionale, nonchè un quadro naturale di rilevante importanza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ranco (Varese) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita da tutto il restante territorio comunale, delimitato dalla linea del precedente vincolo di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956 e dalla linea di confine dei comuni di Angera e Ispra. In tal senso — col precedente provvedimento vincolativo e con l'attuale decreto — si sottopone al vincolo della legge di cui sopra tutto il territorio del comune di Ranco.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano curerà che il comune di Ranco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro i termini di legge, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 25 febbraio 1976

*p. Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Oggi sei del mese di luglio dell'anno millenovecentosettantaquattro alle ore 9,30, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese — debitamente convocata con raccomandata 28 giugno 1974 — si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) estensione del vincolo all'intero territorio del comune di Ranco come da sollecitazioni del comune stesso e della prefettura di Varese.

(*Omissis*).

Il presidente accertata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza di tutti i componenti di diritto della commissione, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente pone in trattazione il n. 2) dell'ordine del giorno:

RANCO - estensione del vincolo sul territorio comunale.

(*Omissis*).

Messa ai voti la proposta sopradetta, la commissione, ad unanimità, esprime voto favorevole alla sottoposizione del vincolo di legge ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a tutto il residuo territorio del comune di Ranco, che già non era vincolato ai sensi della precedente deliberazione e successivi decreti ministeriali 17 febbraio 1955 e 20 ottobre 1956. Si tratta di un complemento naturale del vincolo già imposto per le particolari bellezze naturali d'insieme, in se stesse e visibili dalla strada statale, e dalla sponda opposta del lago Maggiore, del territorio del comune di Ranco anche per collegarlo, come necessario complemento, al precedente vincolo imposto al monte S. Quirico del comune di Angera, già sottoposto a vincolo, del quale il territorio oggi da vincolare costituisce il complemento naturale. Lo stesso ha anche importanza per l'esistenza e lo svilupparsi di una fitta vegetazione naturale caratteristica della zona collinosa lacuale che consente, con il trattenimento delle acque, una particolare condizione di vita idrica del comune di Ranco che da questa zona trae l'umidità e l'acqua relativa anche alla sua vita.

Viene quindi vincolato: tutto il restante territorio comunale delimitato dalla linea del precedente vincolo di cui il decreto ministeriale del 20 ottobre 1956 - *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1956, e dalla linea di confine del comune di Ranco con i comuni di Angera e Ispra.

In tal senso con i precedenti provvedimenti vincolativi e con l'attuale delibera la commissione sottopone al vincolo della legge di cui sopra tutto il territorio del comune di Ranco.

(*Omissis*).

**(8216)**

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

**Sostituzione di un componente il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1203, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre, 28 dicembre 1973, 29 luglio, 6 novembre 1974 e 10 gennaio 1976, concer-

nenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'ente suindicato per la durata in carica di tre anni e la sostituzione di alcuni membri del consiglio stesso;

Vista la lettera n. 1/2118 in data 18 maggio 1976, con la quale il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta il dott. Domenico Mucci, dirigente superiore e vice direttore generale della D. G. Attuazione P. E.; in sostituzione del dott. Benedetto Dal Mastro, recentemente deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Domenico Mucci è chiamato a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica in sostituzione del dott. Benedetto Dal Mastro.

Il dott. Mucci resterà in carica per tutta la durata dell'attuale consiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

(8214)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adireuma » della ditta Tiber S.p.a., in Roma.** (Decreto di revoca n. 4808/R).

## IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 13 febbraio 1967 e 1° aprile 1968, con i quali vennero registrate ai numeri 9099, 9099/*B* e 9099/*C* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Adireuma » confetti, la relativa categoria fiale da 3 ml e la relativa categoria supposte da g 0,5 a nome della ditta Tiber S.p.a. - Prodotti chimico-biologici, con sede in Roma, via Prenestina n. 707, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata, su rinuncia, la categoria fiale del prodotto suddetto;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale in questione, nelle categorie confetti e supposte, ha avuto esito non favorevole in quanto la quantità di amminofenazone trovata nelle supposte è risultata inferiore al dichiarato del 45,6 % e nei confetti le quantità di Ac. 3-idrossi-2 fenil-cinconinico e amminofenazone sono risultate inferiori al dichiarato rispettivamente del 57,2 % e del 12 %, mentre il peso medio dei confetti è risultato superiore del 37,5 % a quello dichiarato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adireuma » confetti nonchè della relativa categoria supposte, registrate rispettivamente ai numeri 9099 e 9099/*C*, in data 13 febbraio 1967 e 1° aprile 1968, a nome della ditta Tiber S.p.a. - Prodotti chimico-biologici di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

(7680)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

**Autorizzazione alla Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.**

## IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale 22 febbraio 1929, nonché i propri decreti 12 settembre 1966 e 8 settembre 1972, con i quali la Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modena, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Modena, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modena, con i decreti di cui in premessa, è estesa al territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

*Il Ministro*: COLOMBO

(7898)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gen-Co di Selim Hamoui, in Milano.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gen-Co di Selim Hamoui di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 19.968,30 di cui al mod. *B*-Import n. 3790324 rilasciato in data 3 maggio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di cinquemila radio a transistor di origine Hong Konk e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 3 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di dieci mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 974261 del 5 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno e quindi di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gen-Co di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, nella misura del 5 % di $ 19.968,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

*Il Ministro*: DE MITA

(8424)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

**Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto ministeriale 5 novembre 1964;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 26 aprile 1972, relativo alla nomina a sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) del dott. Domenico Fortini per il triennio 1972-74;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del sindaco effettivo del predetto istituto per il triennio 1975-77;

Decreta:

L'avv. Domenico Azzia è nominato sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, per il triennio 1975-77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 40.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4162559 rilasciato in data 17 giugno 1974 dal Credito varesino di Gallarate (Varese), per l'importazione di tessuti greggi di cotone di origine Formosa e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 24 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di trecentoundici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 9 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi (difficoltà incontrate nel reperimento dei fondi da destinare al deposito vincolato infruttifero del 50 % previsto dal decreto ministeriale 2 maggio 1974) non sono giustificati poiché quando la merce fu sdoganata (24 maggio 1975) il succitato obbligo del deposito cauzionale era stato abolito sin dal 24 marzo 1975;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario di Gallarate (Varese), mediante fidejussione del Credito varesino di Gallarate (Varese), nella misura del 5 % di $ 40.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

*Il Ministro*: DE MITA

(8425)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eastern Trades S.p.a., in Milano.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero:

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Eastern Trades S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.500 di cui al mod. *B*-Import n. 4962506 rilasciato in data 9 luglio 1975 dalla Chase Manhattan Bank di Milano per l'importazione di nove balle di tappeti di lana di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Domodossola il 4 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di cinquantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491290 del 5 marzo 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno e quindi di natura esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Eastern Trades di Milano, mediante fidejussione della Chase Manhattan Bank di Milano, nella misura del 5 % di $ 29.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

*Il Ministro*: De Mita

(8423)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

**Nomina di personale autorizzato ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, ai sensi dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina la attività sementiera.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, devono essere affidate al personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, all'esercizio di tali compiti;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973, 17 giugno 1974 e 17 maggio 1975, con i quali sono stati nominati gli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri;

Viste le nuove proposte formulate con lettera 7 maggio 1976 dall'Ente nazionale sementi elette di Milano, ente delegato ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad aggiornare i citati decreti ministeriali;

Decreta:

*Articolo unico*

I nominativi sotto elencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri in aggiunta a quelli indicati nei decreti ministeriali 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 29 giugno 1973, 17 giugno 1974 e 17 maggio 1975, citati nelle premesse:

*Tecnici non dipendenti dell'Ente nazionale delle sementi elette*:

Bettoni Realdo, laurea in scienze agrarie, nato a Bozzolo (Mantova) il 6 giugno 1946;

Bodini Alberto, diploma perito agrario, nato a Vighizzolo (Cremona) il 13 ottobre 1955;

Bonizzi Agostino, diploma agrotecnico, nato a Crema (Cremona) il 12 aprile 1954;

Chioda Antonio, diploma perito agrario, nato a Pieve Fissiraga (Milano) il 27 ottobre 1947;

Di Mario Roberto, laurea in scienze agrarie, nato a Faleria (Viterbo) il 18 agosto 1908;

Federici Terenzio, laurea in scienze agrarie, nato a Fossacaprara Casalmaggiore (Cremona) il 17 giugno 1946;

Felicioli Giancarlo, diploma perito agrario, nato a Brescia il 23 luglio 1951;

Galli Giorgio, diploma agrotecnico, nato a Lodi (Milano) il 18 novembre 1951;

Giliberto Angelo, diploma perito agrario, nato a Enna il 16 febbraio 1942;

Grassi Adelio, diploma perito agrario, nato a Novara il 14 febbraio 1955;

Liverani Giovanni, diploma perito agrario, nato a Ravenna il 5 ottobre 1927;

Migliorini Giuseppe, diploma agrotecnico, nato a Borghetto Lodigiano (Milano) il 22 ottobre 1954;

Milazzo Alfredo, laurea in scienze agrarie, nato a Palermo l'8 ottobre 1950;

Monaci Basilio, diploma perito agrario, nato a Crema (Cremona) il 31 luglio 1953;

Moretti Bruno, diploma perito agrario, nato a Romanengo (Cremona) il 29 luglio 1948;

Negri Pierluigi, diploma perito agrario, nato a Cremona il 14 settembre 1954;

Pedroni Ettore, diploma perito agrario, nato a Cremona il 5 novembre 1951;

Quintini Pietro, laurea in scienze agrarie, nato a Corno Giovine (Milano) il 21 gennaio 1942;

Salafico Sante, diploma perito agrario, nato a Cremona il 12 giugno 1939;

Sallese Giandonato, laurea in scienze agrarie, nato a Merano (Bolzano) il 29 luglio 1947;

Sarasso Giuseppe, laurea in scienze agrarie, nato a Tronzano (Vicenza) il 15 marzo 1950;

Soldi Benito, laurea in scienze agrarie, nato a S. Daniele Po (Cremona) il 12 febbraio 1934;

Tassini Giovanni, laurea in scienze agrarie, nato a Curtatone (Mantova) il 18 giugno 1947;

Longhi Attilio, laurea in scienze agrarie, nato a Acquanegra sul Chiese il 29 maggio 1947.

Roma, addì 5 luglio 1976

*Il Ministro*: Marcora

(8265)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

**Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza;

Considerato che il sig. Antonio Altomare, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione è deceduto;

Vista la nota dell'11 maggio 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Lorenzo Restuccia in sostituzione del sig. Antonio Altomare, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lorenzo Restuccia è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cosenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Antonio Altomare, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

*Il Ministro*: TOROS

(8273)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1976.

**Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere di Verona ed i decreti del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il vigente statuto e 4 aprile 1974, n. 241, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1971, concernente la nomina del dott. Giuseppe Marini a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Giuseppe Marini è stato collocato a riposo per motivi di salute;

Vista la nota n. 6237 del 20 aprile 1976, concernente la proposta del presidente per la nomina del dott. Angelo Betti a segretario generale dell'ente, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Decreta:

Il dott. Angelo Betti è nominato segretario generale dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, con decorrenza dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1976

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(8429)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria ed articoli da regalo », in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria ed articoli da regalo » che avrà luogo a Milano dal 3 al 7 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8581)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1976, registro n. 33 Finanze, foglio n. 4, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 1° luglio 1971 dal commesso Capolupo Francesco avverso il provvedimento 22 dicembre 1970, n. P3/33681, con il quale venne respinta l'istanza di collocamento nel personale non di ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

**(8518)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1976, registrato alla corte dei Conti, addì 18 giugno 1976, registro n. 34 Finanze, foglio n. 127, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 maggio 1970 dalla sig.ra Vacca Teresa nata Ruà, diurnista di IV categoria, avverso il decreto ministeriale 4 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1970, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322, con il quale la predetta venne collocata nel ruolo organico della carriera ausiliaria con la qualifica d'inserviente ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

**(8519)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1976, registro n. 26 Finanze, foglio n. 320, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto, in data 12 marzo 1962, dall'ex coadiutore principale del registro sig. Monichino Giovanni ed inteso ad ottenere, nella qualità di invalido di guerra, la retrodatazione al 7 luglio 1952 della nomina ad applicato del registro conferitagli, a decorrere dal 5 novembre 1958, con decreto ministeriale 19 settembre 1958.

**(8520)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'opera universitaria del Politecnico di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 12 maggio 1976, n. 1710/1.14.6, l'opera universitaria del Politecnico di Torino è stata autorizzata ad acquistare un fabbricato sito in Torino, piazza Cavour n. 5, per l'importo di L. 592.000.000.

**(8555)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione alla « Fondazione Eugenio Da Bove » in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 12 Interno, foglio n. 399, la « Fondazione Eugenio Da Bove », in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1968, n. 921, è stata autorizzata, sulla proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta dalla defunta sig.ra Maria Elisa Turbide ved. Da Bove con testamento olografo 20 giugno 1963, pubblicato il 20 novembre 1974 con atto n. 21300/2949 di repertorio a rogito dott. Domenico Acquarone, notaio in Melegnano (Milano).

**(8288)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

### Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1976-77 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) ed altri, in corso di pubblicazione, che regolano l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1976-77:

n. 2727/75 del 29 ottobre 1975 (modificato con regolamento n. 1143/76 del 17 maggio 1976), n. 2731/75, 2738/75 e 2739/75 del 29 ottobre 1975, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, numero 376/70 del 27 febbraio 1970, e successive modificazioni, n. 1492/71 e 1493/71 del 13 luglio 1971, e successive modificazioni, n. 1150/76 e 1151/76 del 17 maggio 1976, n. 1609/76 del 24 giugno 1976, n. 1548/76 del 29 giugno 1976;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1976-77 inizia il 1° agosto 1976;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1976-77, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere allo affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi e loro organizzazioni, che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 15 luglio 1976;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1976-77 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni, che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A., Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli risultanti dallo atto disciplinare allegato alla presente delibera, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a quintali 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1975-76, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente delibera, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 15 luglio 1976

*Il Ministro-Presidente*: MARCORA

## ATTO DISCIPLINARE

*relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la compagna di commercializzazione 1976-77 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.*

### Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1976-77, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1976 e termina il 31 luglio 1977, i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana per il frumento tenero, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite allo intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo di cui alla annessa tabella *B* e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1976 (prezzi base):

frumento tenero panificabile: L. 12.615,30/q.le;

frumento duro: L. 19.452,60/q.le;

orzo: L. 11.170,80/q.le;

granoturco: L. 10.804,86/q.le.

Per il frumento tenero non panificabile, il prezzo unico di intervento è quello dell'orzo.

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoindicate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni L. 385,20/q.le;

Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia L. 1.926/q.le;

Durtal L. 4.815/q.le;

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonchè della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1976 a maggio 1977.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *C* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

### Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il granoturco e di 40 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibile è di un minimo del 90 %;

il tasso di umidità non supera per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16 %;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg 73 per il frumento tenero panificabile, a kg 76 per il frumento duro, a kg 63 per l'orzo ed a kg 72 per il frumento tenero non panificabile;

la percentuale di chicchi germogliati non supera il 2 % nel frumento duro ed il 3 % nel frumento tenero, nell'orzo e nel granoturco;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 5 % per il frumento tenero, per il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 5 % per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 3 % per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati spontaneamente (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 4 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione del frumento tenero panificabile e del frumento duro non supera lo 0,50 %;

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50 %;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7 %;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero panificabile e per il frumento duro, l'8 % per il grano tenero non panificabile ed il 10 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati non supera il 15 % per l'orzo ed il 10 % per il grano tenero non panificabile.

### Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1976-77, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna, ai sensi del registro (CEE) n. 2738/75.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senza altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore od il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero, l'assuntore deve procedere anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalità stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonchè quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dall'A.I.M.A., all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite dall'assuntore nel magazzino di ricevimento impegnato con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aerazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero panificabile, frumento tenero non panificabile, granoturco, orzo e grano duro, separatamente per le varietà Cappelli o assimilati, Grifoni, Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia e Durtal.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per le suddette qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazioni di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità, varietà e caratteristiche merceologiche, nonchè, per il grano tenero, panificabilità o meno del prodotto.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A.

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinchè essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per la campagna. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare alle quantità vendute durante i mesi di giugno e luglio 1977 è quella valida per il precedente mese di maggio.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello di intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A., alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A., dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, all'uscita di ciascun magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del

ritiro, la quantità, la qualità e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare: l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonchè l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dall'assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore competono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) numero 729/70 del 21 aprile 1970, e successivi regolamenti di applicazione sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1977, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1976, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno 1976 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale, con indicazione:

*a*) del valore delle quantità giacenti al 31 dicembre dell'anno 1975, riportate al 1° gennaio dell'anno civile 1976 al prezzo d'intervento valido per le qualità tipo a quest'ultima data;

*b*) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità successivamente entrate nel corso dell'anno 1976;

*c*) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1976;

*d*) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1976, riportate al 1° gennaio 1977 al prezzo d'intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata dell'effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1976-77 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1977-78 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonchè al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1977 sul controvalore delle rimanenze di frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco determinato in base ai prezzi iniziali di intervento della campagna di commercializzazione 1977-78.

Per le rimanenze di cereali invendute al 31 luglio 1977, qualora i prezzi iniziali di intervento della campagna 1977-78 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1976-77, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1977-78 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1976-77, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1976-77 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1977.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *A*

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA 1976-77

*Frumento tenero*

| | |
|---|---|
| Alessandria | Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monf. - Arquata Scrivia |
| Ancona | Jesi - Osimo - Senigallia - Ancona - Fabriano - Ostra Vetere |
| Arezzo | Arezzo - Cortona - S. Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola |
| Asti | Asti - Nizza Monferrato |
| Avellino | Atripalda |
| Bari | Bari |
| Belluno | Belluno |
| Benevento | Benevento - S. Bartolomeo in Galdo |
| Bergamo | Bergamo - Fontanella - Treviglio |
| Bologna | S. Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella |
| Brescia | Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello |
| Brindisi | Brindisi |
| Cagliari | Cagliari |
| Caltanissetta | Caltanissetta |
| Campobasso | Campobasso - Larino - Termoli |
| Caserta | Aversa - Vairano |
| Catania | Catania |
| Catanzaro | Catanzaro |
| Chieti | Chieti - Casalbordino - Lanciano |
| Como | Mariano Comense |
| Cosenza | Cosenza |
| Cremona | Cremona - Crema - Scandolara |
| Cuneo | Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba |
| Enna | Enna |
| Ferrara | Vigarano - Massafiscaglia - Ferrara - Portomaggiore |
| Firenze | Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno |
| Foggia | Foggia |
| Forlì | Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano |
| Frosinone | Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano |
| Gorizia-Trieste | Romans d'Isonzo |
| Grosseto | Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico |
| L'Aquila | L'Aquila |
| Latina | Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia |
| Lecce | Lecce |
| Livorno | Rosignano - Suvereto - Ardenza |
| Lucca | S. Pietro a Vico |
| Macerata | Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati |
| Mantova | Mantova - Ostiglia - Ceresara - Commessaggio |
| Matera | Matera |
| Messina | Messina |
| Milano | Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate |
| Modena | Modena - S. Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola |
| Napoli | Napoli |
| Novara | Novara |
| Padova | Padova - Este - Piove di Sacco - Camposampiero |
| Palermo | Palermo |
| Parma | Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi - Busseto |
| Pavia | Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona |
| Perugia | Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago |
| Pesaro-Urbino | Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli-Fossombrone |
| Pescara | Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino |
| Piacenza | Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo - Bettola |
| Pisa | Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra |
| Pistoia | Monsummano |
| Pordenone | Pordenone |
| Potenza | Potenza |
| Ravenna | Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo |
| Reggio Emilia | Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto |
| Rieti | Rieti - Poggio Mirteto |
| Roma | Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria |
| Rovigo | Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria |
| Salerno | Salerno |
| Sassari | Olbia |
| Siena | Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa |
| Taranto | Mottola |
| Teramo | Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova |
| Terni | Terni - Narni scalo - Orvieto - Fabro |

| | |
|---|---|
| Torino | Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola |
| Treviso | Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto |
| Udine | Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana |
| Varese | Gallarate |
| Venezia | Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo |
| Vercelli | Vercelli - Santhià - Crescentino |
| Verona | Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese |
| Vicenza | Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo |
| Viterbo | Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana |

*Frumento duro*

| | |
|---|---|
| Agrigento | Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B. - Naro - Aragona Cianciana - Favara - Bivona |
| Alessandria | Alessandria - Tortona |
| Ancona | Ancona - Jesi - Osimo - Fabriano - Senigallia - Ostra Vetere |
| Arezzo | Arezzo - Cortona |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno - Fermo - Montegranaro - Ortezzano - Amandola |
| Avellino | Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano |
| Bari | Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P. - Gravina di P. - Minervino M. - Santeramo in Colle |
| Benevento | Benevento - S. Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano |
| Bologna | S. Giovanni in Persiceto - Imola - Vergato - Molinella |
| Brindisi | Brindisi |
| Cagliari | Cagliari - Oristano - Barumini - Sanluri - San Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila |
| Caltanissetta | Caltanissetta - Riesi - Gela - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco |
| Campobasso | Campobasso - Larino - S. Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S. Elia a Pianisi |
| Caserta | Vairano - Piedimonte d'Alife |
| Catania | Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (fraz. Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa |
| Catanzaro | Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia |
| Chieti | Chieti - Atessa - Guardiagrele Lanciano - Casoli - Casalbordino |
| Cosenza | Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto Rose |
| Enna | Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Cagliano Monferrato - Barrafranca - Villarosa |
| Ferrara | Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore |
| Firenze | Empoli - Figline Valdarno |
| Foggia | Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis |
| Forlì | Forlì - Meldola - Rimini - Rocca S. Casciano - Cesena - Coriano |
| Frosinone | Frosinone - Cassino - Paliano |
| Genova | Genova |
| Grosseto | Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico |
| Isernia | Isernia - Venafro |
| Latina | Latina |
| Lecce | Lecce - Maglie - Nardò |
| Livorno | Rosignano - Suvereto |
| Macerata | Macerata - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati |
| Matera | Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco |
| Messina | Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò |
| Nuoro | Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei - Tortolì - Isili - Laconi |
| Padova | Padova - Este |
| Palermo | Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo |
| Parma | Parma - Fontanellato |
| Pavia | Voghera - Corteolona |
| Perugia | Todi |
| Pesaro | Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Fossombrone - Cagli |
| Pescara | Pescara |
| Piacenza | Piacenza - Fiorenzuola d'Arda - Borgonovo |
| Pisa | Volterra |
| Potenza | Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone |
| Ragusa | Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate |
| Ravenna | Ravenna - Lugo - Faenza |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria - Locri |
| Roma | Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli |
| Rovigo | Rovigo - Badia Polesine - Adria |
| Salerno | Salerno - Sala Consilina - Altavilla |
| Sassari | Alghero - Bonorva - Olbia - Ozzieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Ittiri - Tula - Sassari |
| Siena | Siena - Buonconvento |

| | |
|---|---|
| Siracusa | Siracusa - Noto - Lentini - Palazzolo Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni |
| Taranto | Mottola - Ginosa |
| Terni | Orvieto |
| Trapani | Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina |
| Viterbo | Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio - Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano |

*Granoturco*

| | |
|---|---|
| Alessandria | Alessandria |
| Bergamo | Bergamo |
| Brescia | Brescia |
| Cremona | Cremona |
| Cuneo | Cuneo |
| Mantova | Mantova |
| Milano | Milano |
| Padova | Padova |
| Pordenone | Pordenone |
| Rovigo | Rovigo |
| Torino | Torino |
| Treviso | Treviso |
| Udine | Udine |
| Venezia | Venezia |
| Verona | Verona |
| Vicenza | Vicenza |

*Orzo*

| | |
|---|---|
| Napoli | Napoli |

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *B*

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi unici d'intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1976-77 è la seguente:

| | Frumento tenero panificabile | Frumento duro | Orzo | Granoturco |
|---|---|---|---|---|
| *a)* Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura.<br>Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo. | | | | |
| *b)* Tenore di umidità . . . . . . . . . . . % | 16 | 16 | 16 | 15 |
| *c)* Peso specifico . . . . . . . . . . . kg/hl | 75 | 78 | 67 | — |
| *d)* Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta . . . . . . . . . . . . . % | 5 | 24,5 | 4 | 8 |
| di cui: | | | | |
| Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicchi di altri cereali . . . . . . . . . . . % | 1,5 | 1,5 | 2 | 4 |
| Chicchi spezzati . . . . . . . . . . . . . % | 2 | 2 | — | 2 |
| Chicchi germinati . . . . . . . . . . . . . % | 1 | 0,5 | 1 | 1 |
| Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti, ecc.) . . . . . % | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4%), complessivamente . . . . . . % | — | 20 | — | — |

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA C

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1976-77

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II e III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi unici di intervento per q.le che sono, rispettivamente, di L. 12.615,30 per il frumento tenero panificabile, di L. 19.452,60 per il frumento duro, di L. 10.804,86 per il granoturco e di L. 11.170,80 per l'orzo e per il frumento tenero non panificabile.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche merceologiche del frumento tenero non panificabile, entro i limiti di ricevibilità all'intervento previsti per tale prodotto, si determinano secondo i parametri indicati per il frumento tenero panificabile salvo le detrazioni per impurità nulle che vanno determinate come per l'orzo.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenore di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I. — Maggiorazioni e detrazioni per tasso di umidità

| Tasso di umidità % | Frumento tenero panificabile % | Frumento duro % | Orzo % | Granoturco % |
|---|---|---|---|---|
| | | *Maggiorazioni* | | |
| 12,5 o meno | 2 | 3 | 1,5 | 0,5 |
| 12,6 | 2 | 2,9 | 1,5 | 0,5 |
| 12,7 | 2 | 2,8 | 1,5 | 0,5 |
| 12,8 | 2 | 2,7 | 1,5 | 0,5 |
| 12,9 | 2 | 2,6 | 1,5 | 0,5 |
| 13 | 2 | 2,5 | 1,5 | 0,5 |
| 13,1 | 2 | 2,4 | 1,5 | 0,5 |
| 13,2 | 2 | 2,3 | 1,5 | 0,5 |
| 13,3 | 2 | 2,2 | 1,5 | 0,5 |
| 13,4 | 2 | 2,1 | 1,5 | 0,5 |
| 13,5 | 2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 13,6 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 0,5 |
| 13,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 0,5 |
| 13,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,5 |
| 13,9 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 0,5 |
| 14 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| 14,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,4 |
| 14,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 |
| 14,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,2 |
| 14,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| 14,5 | 1 | 1 | 1 | — |
| | | *Detrazioni* | | |
| 15,5 | — | — | — | 0,1 |
| 15,6 | — | — | — | 0,2 |
| 15,7 | — | — | — | 0,4 |
| 15,8 | — | — | — | 0,5 |
| 15,9 | — | — | — | 0,6 |
| 16 | — | — | — | 0,8 |

II. — Maggiorazioni e detrazioni per differenze di peso specifico

| Frumento tenero | | Frumento duro | | Orzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg/hl | % | kg/hl | % | kg/hl | % |
| *Maggiorazioni* | | *Maggiorazioni* | | | |
| oltre 79 | 1,10 | oltre 82 | 1,10 | — | — |
| da 78,001 a 79 | 0,90 | da 81,001 a 82 | 0,90 | | |
| da 77,001 a 78 | 0,60 | da 80,001 a 81 | 0,60 | — | — |
| da 76,001 a 77 | 0,30 | da 79,001 a 80 | 0,30 | | |
| da 74 a 76 | base | da 77 a 79 | base | 63 ed oltre | base |
| *Detrazioni* | | *Detrazioni* | | | |
| da 73 a 73,999 | 0,75 | da 76 a 76,999 | 0,75 | — | — |
| da 72 a 72,999 | 1,25 | — | — | — | — |

III. — DETRAZIONI PER IMPURITÀ

| Classificazione delle impurità | Tolleranza % | Limiti massimi di ricevibilità per classe % | Limite massimo di ricevibilità complessive % | Detrazioni |
|---|---|---|---|---|
| *Frumento tenero panificabile* | | | | |
| *a*) Impurità relative ai chicchi (farinoso) | 4 (a + b) | 5 | 10 (a–d) | 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % complessivo di tolleranza (*a* + *b*) e fino ai limiti massimi di ricevibilità. |
| *b*) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside) | | 5 | | |
| *c*) Chicchi germinati | 2,5 | 3 | | 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 2,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %. |
| *d*) Impurità varie (nulle) | 0,5 | 3 (1) | | 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %. |
| *Frumento duro* | | | | |
| *a*) Impurità relative ai chicchi (farinoso) | 4 (a + b) | 5 (2) | 10 (a–d) | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4 % di tolleranza complessivo (*a* + *b*) e fino ai limiti massimi di ricevibilità. |
| *b*) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside) | | 5 | | |
| *c*) Chicchi germinati | 2 | 2 | | — |
| *d*) Impurità varie (nulle) | 0,5 | 3 (1) | | 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre lo 0,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %. |
| *e*) Chicchi di frumento tenero | 24 (incluso massimo 4 % di tenero nel duro) (e + f) | 7 (2) | 57 (e + f) | 0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 7 %. |
| *f*) Chicchi bianconati | | 50 | | 0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dal 24 al 40 % di bianconati.<br>0,3 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione oltre il 40 % e fino al limite massimo di ricevibilità. |
| *Orzo* | | | | |
| *a*) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali | 5 | 5 | 10 (a–c) | — |
| *b*) Chicchi germinati | 2,5 | 3 | | — |
| *c*) Impurità varie (nulle) | 1 | 3 | | 0,1% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre l'1 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %. |
| *Granoturco* | | | | |
| *a*) Impurità relative ai chicchi (farinose) | 4 | 5 | 10 (a–d) | 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità. |
| *b*) Chicchi spezzati | 4 | 10 | | idem |
| *c*) Chicchi germinati | 3 | 3 | | — |
| *d*) Impurità varie (nulle) | 1 | 4 | | 0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 4 %. |

(1) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati e lo 0,05 % di segale cornuta.
(2) I chicchi di frumento tenero nel frumento duro oltre la tolleranza del 4 % vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI
PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1976-77

| | Frumento tenero orzo e granoturco | Frumento duro |
|---|---|---|
| | Lit./q.le | Lit./q.le |
| Agosto 1976 | — | — |
| Settembre 1976 | 136,746 | 146,376 |
| Ottobre 1976 | 273,492 | 292,752 |
| Novembre 1976 | 410,238 | 439,128 |
| Dicembre 1976 | 546,984 | 585,504 |
| Gennaio 1977 | 683,730 | 731,880 |
| Febbraio 1977 | 820,476 | 878,256 |
| Marzo 1977 | 957,222 | 1,024,632 |
| Aprile 1977 | 1.093,968 | 1.171,008 |
| Maggio 1977 | 1.230,714 | 1.317,384 |
| Giugno 1977 | — | — |
| Luglio 1977 | — | — |

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

(8592)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di delimitazione della zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo Tarantino ».**

La zona di produzione del vino a denominazione di origine semplice « Primitivo Tarantino » comprende l'intero territorio della provincia di Taranto.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8699)

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Riomaggiore**

Con decreto interministeriale 15 giugno 1976, n. 161, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in comune di Riomaggiore (La Spezia), distinto nel catasto di tale comune al foglio 33, mappale 46, della superficie complessiva di mq 12,00.

(8651)

# MINISTERO DEI TRASPORTI

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1976, registro n. 21 Trasporti, foglio n. 276, su conforme parere del Consiglio di Stato è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la nota del sindaco del comune di Pisticci (Matera) 3 marzo 1973, n. 12742, ed è stato invece accolto il ricorso avverso la deliberazione consiliare dello stesso comune 29 maggio 1973, n. 282, ricorsi congiuntamente presentati dalla ditta Autoservizi f.lli Liscio e dalla ditta Vena Pasquale, avverso il denegato preventivo assenso al trasferimento della concessione dell'autolinea comunale Pisticci-Lago Cicogna dalla ditta Vena alla ditta f.lli Liscio.

(8650)

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Angelo Giammanco, appartenente al ruolo del personale ispettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero, con la qualifica di ispettore, avverso il rapporto informativo e il giudizio complessivo di « distinto » attribuito nei suoi confronti per l'anno 1972, nonchè avverso il silenzio-rifiuto sul ricorso gerarchico presentato in data 2 luglio 1973.

(8593)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 138**

**Corso dei cambi del 22 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 835,80 | 835,80 | 835,48 | 835,80 | 835,85 | 835,78 | 836,10 | 835,80 | 835,80 | 835,80 |
| Dollaro canadese | 856,95 | 856,95 | 857,50 | 856,95 | 857,20 | 856,90 | 857,40 | 856,95 | 856,95 | 856,95 |
| Franco svizzero | 335,22 | 335,22 | 335,45 | 335,22 | 335,20 | 335,20 | 335,25 | 335,22 | 335,22 | 335,20 |
| Corona danese | 135,42 | 135,42 | 135,30 | 135,42 | 135,40 | 135,40 | 135,45 | 135,42 | 135,42 | 135,40 |
| Corona norvegese | 149,50 | 149,50 | 149,90 | 149,50 | 149,45 | 149,48 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 149,50 |
| Corona svedese | 186,84 | 186,84 | 187 — | 186,84 | 186,85 | 186,80 | 186,88 | 186,84 | 186,84 | 184,85 |
| Fiorino olandese | 305,69 | 305,69 | 306 — | 305,69 | 305,75 | 305,65 | 305,80 | 305,69 | 305,69 | 305,70 |
| Franco belga | 21,012 | 21,012 | 21 — | 21,012 | 21 — | 21 — | 21,005 | 21,012 | 21,012 | 21 — |
| Franco francese | 169,83 | 169,83 | 169,30 | 169,83 | 169,75 | 169,80 | 169,98 | 169,83 | 169,83 | 169,85 |
| Lira sterlina | 1493,05 | 1493,05 | 1495 — | 1493,05 | 1493,45 | 1493,03 | 1493,50 | 1493,05 | 1493,05 | 1493 — |
| Marco germanico | 324,56 | 324,56 | 325 — | 324,56 | 324,65 | 324,55 | 324,67 | 324,56 | 324,56 | 324,55 |
| Scellino austriaco | 45,70 | 45,70 | 45,80 | 45,70 | 45,70 | 45,68 | 45,69 | 45,70 | 45,70 | 45,70 |
| Escudo portoghese | 26,67 | 26,67 | 26,70 | 26,67 | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 26,67 | 26,67 | 26,65 |
| Peseta spagnola | 12,2815 | 12,2815 | 12,28 | 12,2815 | 12,28 | 12,25 | 12,29 | 12,2815 | 12,2815 | 12,30 |
| Yen giapponese | 2,847 | 2,847 | 2,85 | 2,847 | 2,84 | 2,83 | 2,8435 | 2,8470 | 2,8470 | 2,85 |

**Media dei titoli del 22 luglio 1976**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 91,550 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,625 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,300 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 93,875 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 90,750 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 89,200 |
| » 5 % (Beni esteri) | 88,675 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 77,775 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 76,775 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 79,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,600 |
| » 6 % » » 1971-86 | 78,900 |
| » 6 % » » 1972-87 | 79,525 |
| » 9 % » » 1975-90 | 90 — |
| » 9 % » » 1976-91 | 85,650 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 95,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 86,800 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 85,900 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 81,225 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 79,775 |
| » poliennali 7 % 1978 | 89,950 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 91,525 |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 91,150 |
| » » 9 % 1980 | 91,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 luglio 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 835,95 |
| Dollaro canadese | 857,175 |
| Franco svizzero | 335,235 |
| Corona danese | 135,435 |
| Corona norvegese | 149,50 |
| Corona svedese | 186,86 |
| Fiorino olandese | 305,745 |
| Franco belga | 21,008 |
| Franco francese | 169,905 |
| Lira sterlina | 1493 — |
| Marco germanico | 324,615 |
| Scellino austriaco | 45,695 |
| Escudo portoghese | 26,66 |
| Peseta spagnola | 12,286 |
| Yen giapponese | 2,848 |

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, in liquidazione coatta.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 e il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 14 febbraio 1966, che dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 22 febbraio 1966 con il quale il dott. Nicola De Stefano veniva nominato membro del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Nicola De Stefano è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Saveriano Carmine, nato a Mercogliano (Avellino) il 28 gennaio 1936, è nominato membro del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Nicola De Stefano, deceduto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1976

*Il Governatore:* BAFFI

(8446)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di un membro per la prova pratica di idoneità tecnica e uno per l'esame psicotecnico;

Decreta:

Sono aggregati alla commissione di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, quali membri, per la prova pratica di idoneità tecnica e per l'esame psicotecnico:

Troiani Antonio, collocatore;

Silvestri dott. ing. Federico, ingegnere capo R.E. dei ruoli tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1976

*Il Ministro*: TOROS

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *giugno* 1976
*Registro n.* 6 *Lavoro, foglio n.* 293

**(8291)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli e ai sergenti maggiori in servizio permanente.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 147, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle predette armi;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, è costituita come appresso:

*Presidente*:

gen. B. s.p. a disp. Cocola Mauro.

*Membri*:

col. a. s.p. a disp. Mantelli Luciano;
ten. col. f. (b) s.p.e. Bovi Pieraldo;
ten. col. f. s.p.e. D'Alessandro Gian Luigi;
ten. col. g. (t) s.p.e. Panarese Salvatore.

*Membri supplenti*:

col. g. s.p. a disp. Polimeno Vincenzo;
ten. col. a. s.p.e. Monellini Giorgio.

*Segretario senza diritto a voto*:

D'Ambrosio dott. Tommaso, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1976

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *giugno* 1976
*Registro n.* 15 *Difesa, foglio n.* 244

**(8561)**

**Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1975, registro n. 15 Difesa, foglio n. 147, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Decreta:

*Articolo unico*

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, è costituita come appresso:

*Presidente*:

gen. B. s.p. a disp. Raucci Cesare.

*Membri*:

col. g. s.p. a disp. Olivieri Ugo;
ten. col. a. s.p.e. Tascini Eugenio;
ten. col. f. (cr) s.p.e. Fiore Paolo;
ten. col. f. s.p.e. Blasi Antonio.

*Membri supplenti*:

col. g. (t) s.p. a disp. Calabrese Vincenzo;
ten. col. f. s.p.e. (RSU) Marchi Eugenio.

*Segretario senza diritto a voto*:

Pitti dott. Giuseppe, primo dirigente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1976

*Il Ministro*: FORLANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *giugno* 1976
*Registro n.* 15 *Difesa, foglio n.* 243

**(8560)**

## OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

### Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina geriatrica;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

**(8610)**

## OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

### Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maglie (Lecce).

**(8613)**

## OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

### Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Sofia (Forlì).

**(8618)**

## OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

### Concorso a due posti di assistente oculista addetti al centro di oftalmologia sociale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista addetti al centro di oftalmologia sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

**(8615)**

## OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

### Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

**(8621)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

**(8622)**

## OSPEDALE CIVILE « M. PAGLIARI » DI MASSAFRA

### Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

**(8619)**

### Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

**(8620)**

## OSPEDALE CIVILE « G. BERNABEO » DI ORTONA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di immunoematologia;

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

**(8608)**

## OSPEDALE « S. CUORE DI GESU' » DI GALLIPOLI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

**(8617)**

## OSPEDALE CIVILE « MIGLIORINI E BALZAN » DI BADIA POLESINE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Badia Polesine (Rovigo).

**(8611)**

## OSPEDALE DI MOLINELLA

**Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molinella (Bologna).

**(8601)**

## OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**(8614)**

## OSPEDALE OFTALMICO FIORENTINO

**Concorso a due posti di assistente oculista**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Firenze.

**(8606)**

## OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

**Concorso ad un posto di assistente ostetrico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

**(8603)**

## OSPEDALE CIVILE « DE MARCHI » DI MALO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Malo (Vicenza).

**(8604)**

## OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

**Concorso ad un posto di aiuto della quarta divisione di pneumotisiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della quarta divisione di pneumotisiologia (presso l'ospedale « S. Santorio »).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trieste.

**(8616)**

## RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di dermatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

**(8607)**

## OSPEDALE « A. GARBASSO » DI AREZZO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pneumologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo.

**(8600)**

## OSPEDALE DI CINGOLI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

**(8605)**

## OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e due posti di assistente chirurgo;
due posti di assistente medico;
un posto di assistente ortopedico;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Omero (Teramo).

**(8602)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761950)